



## **Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione**

indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 09.12.1998 n° 431, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 07.06.1999, della Delibera Regione Toscana 228/2018 e della Determina n° 175 del 4.4.2018 della P.O. Servizi al Cittadino

### **la P.O. Servizi al Cittadino**

RENDE NOTO che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

#### **art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando, da possedere alla data di pubblicazione del bando**

a) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'U.E. o di uno Stato non appartenente all'U.E. a condizione che tali soggetti siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge n° 189/2002. Sono ammesse le domande presentate da soggetti con tipologie di permessi di soggiorno diversi da quelli di durata biennale;

b) residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;

c) per gli immigrati, essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 13 del Decreto Legge n° 112 del 25.06.2008, convertito in Legge n° 133 del 06.08.2008;

d) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;

e) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, di proprietà privata e pubblica, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla Legge Regionale 96/1996 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e dei contratti stipulati tra ascendenti e discendenti di 1° grado, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune presso il quale viene presentata la domanda di contributo;

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;

f) certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive m e i), non superiore a Euro 28.470,83 aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre; un valore ISEE

h) non sussistenza di altri diversi benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno abitativo;

#### **art. 2 - Nucleo familiare**

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.

Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.

#### **art. 3 - Determinazione della situazione economica**

Certificazione dalla quale risulti il valore ISEE e ISE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Per i soggetti che dichiarano “**ISE zero**” (nella fascia di ISE zero sono compresi tutti i soggetti che hanno ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore al canone di locazione per il quale richiedono il contributo) **l'erogazione del contributo sarà possibile soltanto in presenza di espressa certificazione**, a firma del Responsabile del competente ufficio comunale, **che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza** da parte dei servizi sociali del Comune, o comunque da altro Ente assistenziale, oppure in presenza di autocertificazione redatta dalla persona che presta sostegno economico con allegata certificazione del reddito.

#### **art.4 - Determinazione fasce di reddito**

I concorrenti saranno suddivisi nelle seguenti fasce di reddito:

**fascia A)** valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 13.192,92) rispetto al quale l'incidenza del canone risulti non inferiore al 14 %;

**fascia B)** valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS e l'importo di € 28.470,83 rispetto al quale l'incidenza del canone risulti non inferiore al 24 %.

Il valore ISEE non deve essere superiore ad € 16.500,00 (limite all'accesso ERP)

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

#### **art. 5 - Autocertificazione dei requisiti**

Ai sensi del DPR n° 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando; in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dallo stesso DPR, l'amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

#### **art. 6 - Articolazione della graduatoria**

I soggetti in possesso dei requisiti minimi sono collocati nella graduatoria distinti in **fascia A** e in **fascia B**.

#### **art. 7 - Formazione e pubblicazione della graduatoria**

Il Comune provvede altresì alla formazione della graduatoria generale provvisoria.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è **possibile proporre ricorso** alla Commissione Comunale di cui all'art. 4 della Legge Regionale 45/1998 entro il termine di **15 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio.

La graduatoria generale, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, è approvata dalla Commissione Comunale di cui sopra ed è pubblicata all'albo pretorio del Comune.

#### **art. 8 - Durata ed entità del contributo**

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni annue trasferite al Comune assegnate secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale partendo dalla fascia A.

Il contributo, calcolato in rapporto all'incidenza del canone sul valore ISE tiene conto dei seguenti parametri:

**a)** per i concorrenti inseriti in **fascia A** il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14 % del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;

**b)** per i concorrenti inseriti in **fascia B** il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24 % del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui;

**L'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo; in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200;**

L'importo del contributo è determinato con riferimento al periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 e rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio; il contributo cessa con la sopravvenuta mancanza delle condizioni previste dall'art. 1 ovvero nel caso in cui le risorse non siano più disponibili.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

**N.B. - il Comune si riserva, per consentire una redistribuzione più ampia del contributo, di decurtare l'importo spettante ad ogni concorrente.**

**N.B. - il Comune si riserva di destinare una quota non superiore al 40 % delle risorse assegnate, ai soggetti in fascia B.**

### **art. 9 - Modalità di erogazione del fondo**

Il Comune provvede al pagamento del contributo, ad avvenuto trasferimento dei fondi da parte della Regione Toscana, secondo il seguente ordine di priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati nella **fascia A**
- contributi ai soggetti collocati nella **fascia B**

**N.B. - il Comune si riserva la possibilità di erogare il contributo destinato al conduttore, in caso di morosità, al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, a condizione che il proprietario accetti il contributo e sottoscriva un impegno a non attivare procedure di sfratto sul debito pendente almeno fino al bando dell'anno successivo.**

In caso di decesso del beneficiario il Comune si riserva, con atto successivo, di indicare i termini temporali entro i quali, previa presentazione delle ricevute di pagamento, esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante ai soggetti che ne hanno titolo.

I partecipanti al bando **provvederanno alla consegna delle ricevute dell'affitto** all'Ufficio competente **entro e non oltre il 30.01.2019.**

**N.B. - sulle ricevute a mano e sulle fatture dovrà essere apposta una marca da bollo da € 2,00.**

La mancata presentazione comporterà la decadenza del relativo beneficio.

Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente; saranno prese in considerazione soltanto le frazioni di mese uguali o superiori a 16 giorni.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria) ai sensi della circolare della giunta della Regione Toscana, prot. AOOGR74236/125.011.005, si procederà nel seguente modo: per i canoni pagati in misura superiore non si dà luogo a revisione della graduatoria e del contributo; per i canoni pagati in misura inferiore si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'accredito su conto corrente, dell'eventuale contributo assegnato, potrà avvenire solo su conto intestato alla persona che ha sottoscritto la domanda; il codice IBAN dovrà essere allegato alla domanda su apposito documento rilasciato dalla Banca o dalla Posta.

### **art. 10 - Distribuzione, raccolta, modalità e termini di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso l'URP del Comune.

Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione e indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per eventuali comunicazioni relative al concorso.

Devono essere presentate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Protocollo o spedite tramite raccomandata postale (farà fede il timbro postale) **ENTRO il giorno 31 Maggio 2018**

Ai sensi e per gli effetti di cui al T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo 196/2003) i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

### **art. 11 - Controlli e sanzioni**

Ai sensi del DPR 445/2000 e dal Decreto Legislativo 109/1998 e successive modificazioni spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. **Gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio.**

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art 71 del DPR n° 445 del 28.12.2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme.

### **art. 12 - Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 07.06.1999, al Decreto Legge 240/2004, alla Legge Regionale 96/1996 e successive modificazioni, alla Delibera della G.R.T. n° 145 del 26.02.2007.

**Collesalvetti, li 16 Aprile 2018**

**La P.O. Servizi al Cittadino  
Antonella Rapezzi**

